PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0037A(COD)

15.3.2006

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Relatrice per parere: Roberta Angelilli

BREVE MOTIVAZIONE

I - INTRODUZIONE

Il programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo nella sua riunione del 4 e 5 novembre 2004, partendo dai risultati conseguiti in cinque anni dal programma stabilito a Tampere nel 1999, ha fissato – attraverso un nuovo piano d'azione quinquennale – un calendario per raggiungere l'obiettivo prioritario di sviluppare l'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Questo ambizioso obiettivo politico non può però essere realizzato se ad esso non vengono preventivamente destinate risorse finanziarie sufficienti.

Per tale ragione le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 hanno previsto un considerevole aumento delle risorse economiche da utilizzare ai fini della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE.

II - I PROGRAMMI QUADRO E I PROGRAMMI SPECIFICI PREVISTI DALLE PROSPETTIVE FINANZIARIE PER IL PERIODO 2007-2013 NELL'AREA DELLA GIUSTIZIA, LIBERTA' E SICUREZZA.

La proposta contenuta nelle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 per quanto riguarda la necessità di garantire lo sviluppo dell'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata strutturata in tre programmi generali, che prevedono interventi finanziari per un importo complessivo di 7.154 milioni di euro, da realizzare attraverso l'attuazione di 10 programmi specifici. Ciascun programma è destinato a coprire un settore specifico.

A) Il Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (543 milioni di euro) sviluppa l'area della giustizia attraverso quattro programmi specifici. Uno di essi è quello che si riferisce alla "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga", e su di esso verte il presente progetto di parere.

Questo programma specifico fissa in 138,2 milioni di euro le risorse finanziarie per realizzare nel periodo 2007-2013 i due grandi obiettivi politici seguenti:

a) lottare contro la violenza nei confronti dei gruppi a rischio (bambini, giovani e donne), portando avanti la politica già avviata nel quadro dei programmi Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008); le risorse finanziarie a ciò destinate sono pari a 115,850 milioni di euro;

b) prevenire il consumo di droga e informare il pubblico al riguardo; le risorse finanziarie proposte ammontano complessivamente a 22,330 milioni di euro.

B) Il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (5.866 milioni di euro) coprirebbe l'area dello sviluppo dello spazio di libertà, attraverso il funzionamento di quattro fondi europei: rifugiati, frontiere, integrazione e rimpatrio.

C) Il programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà" (745 milioni di euro) coprirebbe l'area della creazione dello spazio di sicurezza mediante due programmi specifici, uno di lotta contro la criminalità e l'altro di prevenzione e gestione della conseguenze del terrorismo.

III - VALUTAZIONE DELLA RELATRICE PER PARERE

In primo luogo la Vostra relatrice per parere condivide pienamente la posizione di questa commissione parlamentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere di raccomandare che il contenuto del programma specifico al nostro esame sia suddiviso in due programmi specifici distinti, con due linee di bilancio distinte e due distinti obiettivi politici, uno di lotta contro la violenza e l'altro di prevenzione del consumo di droga. Non vi sono ragioni particolari, infatti, che rendano necessario associare strettamente la lotta contro la violenza alla lotta contro la droga.

A tal fine fra la commissione per i diritti della donna e quella per le libertà civili si è stabilito un accordo, di cui la Commissione europea è a conoscenza, in base al quale ciascuna di queste due commissioni elaborerà una relazione sull'insieme del programma specifico, ma la commissione per i diritti della donna proporrà l'eliminazione sistematica del contenuto del programma che si riferisce alla droga, ed imperniera il suo esame sul contenuto riguardante la violenza, mentre la commissione per le libertà civili farà il contrario, cioè eliminerà tutto ciò che si riferisce alla violenza e incentrerà il suo esame sugli aspetti relativi alla droga.

Pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, la Vostra relatrice per parere sul programma specifico Daphne ritiene che sia necessario mettere l'accento sugli aspetti legati alla lotta contro la violenza e quindi che debba essere sistematicamente soppresso tutto il contenuto della proposta che fa riferimento al problema della droga, come già è stato proposto nel progetto di relazione che la onorevole Inger Segelström ha preparato sulla parte del programma specifico che si riferisce al problema della droga, per il quale è competente la nostra commissione per le libertà civili.

La Vostra relatrice si pregia pertanto di suggerire ai membri di questa commissione che si proceda a votare in blocco tutte le proposte di modifica volte a sopprimere il testo che si riferisce all'ambito della prevenzione del consumo di droga e dell'informazione su tale fenomeno, vale a dire i seguenti emendamenti: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 e 37.

Tutti gli altri emendamenti proposti riguardano l'ambito della lotta contro la violenza nei confronti dei gruppi a rischio (bambini, giovani e donne) e le misure per la corretta attuazione ed esecuzione del programma specifico di lotta contro la violenza.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico “Lotta contro la violenza (Daphne) ***e prevenzione e informazione in materia di droga*** per il periodo 2007-2013” come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico “Lotta contro la violenza (Daphne) per il periodo 2007-2013” come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)*

Motivazione

È molto probabile che il problema della violenza nei confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e di altre categorie passi in secondo piano se figura combinato con la lotta contro il consumo di droga.

Si dovrebbero pertanto concepire due programmi specifici, con stanziamenti di bilancio separati, uno per la lotta contro la violenza e l'altro per la prevenzione del consumo di stupefacenti. Il primo rientrerebbe nell'ambito di competenza della commissione per i diritti della donna, il secondo in quello della commissione per le libertà civili.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) L’azione della Comunità completa le politiche nazionali dirette al miglioramento della sanità pubblica**,** all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana ***e alla riduzione dei danni per la salute dovuti alla tossicodipendenza***.	(2) L’azione della Comunità completa le politiche nazionali dirette al miglioramento della sanità pubblica ***e*** all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.

[1] GU C del 16.2.2006, pag. .

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata, costituisce un attentato al loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e una seria minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono diffusi in tutta la Comunità e costituiscono una vera e propria calamità a livello sanitario e un ostacolo all'esercizio sicuro, libero e giusto della cittadinanza.	(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, ***in particolare quella connessa con la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale,*** comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata, costituisce un attentato al loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e una seria minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono diffusi in tutta la Comunità e costituiscono una vera e propria calamità a livello sanitario e un ostacolo all'esercizio sicuro, libero e giusto della cittadinanza.

Motivazione

La lotta contro la violenza deve comprendere tutte le sue forme e in particolare quella legata alla tratta di esseri umani, la quale deve pertanto figurare espressamente fra gli obiettivi specifici perseguiti dal programma.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) ***La*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce tra l'altro i diritti alla dignità, all'uguaglianza e alla solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché a proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il	(6) ***La lotta contro la violenza deve essere riconosciuta nel quadro della protezione dei diritti fondamentali, garantiti dalla*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, la quale*** ribadisce tra l'altro i diritti alla dignità, all'uguaglianza e alla solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i

lavoro minorile. Essa ribadisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.	diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché a proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile. Essa ribadisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Motivazione

La violenza contro le persone lede vari diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e pertanto la lotta contro di essa deve avvenire nel quadro del libero godimento di tali diritti che i pubblici poteri sono chiamati a garantire.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) È auspicabile la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II.	(10) È auspicabile ***garantire*** la continuità ***degli obiettivi e*** dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II***, continuare a giovarsi delle esperienze acquisite e fornire opportunità ai fini della promozione del valore aggiunto europeo ottenuto grazie a tali esperienze***.

Motivazione

Il programma Daphne di lotta contro la violenza deve proseguire anche per continuare ad approfittare su scala europea delle esperienze e degli insegnamenti acquisiti a partire dalla sua entrata in vigore avvenuta nell'anno 2000.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, gli effetti provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 7
Considerando 12

(12) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004)[1] ha sottolineato la necessità di consultare regolarmente la società civile sulla formulazione della politica dell'UE in materia di droga.	***soppresso***

[1] COM(2004)0707.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 8
Considerando 13

(13) La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) comprende lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, che ha un'importanza determinante per la salute legata al modo di vivere.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 9
Considerando 14

(14) Nella raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza[1] il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo in materia di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.	***soppresso***

[1] GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31

Emendamento 10
Considerando 15

(15) Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia antidroga dell'UE per il periodo 2005-2012 che riguarda tutte le azioni intraprese dall'Unione europea in relazione alla droga e fissa alcuni degli obiettivi principali. In particolare, si tratta di garantire un elevato livello di protezione della salute, del benessere e della coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 11
Considerando 16

(16) La Commissione ha adottato il piano	***soppresso***

d'azione contro la droga 2005-2008[1] come uno strumento essenziale per trasporre la strategia antidroga dell'UE 2005-2012 in azioni concrete. Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e di ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.

---

[1] COM(2005)0045def. del 14.2.2005

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 12
Considerando 17

(17) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza ***e la droga arrecano*** ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che ciò comporta per la società nel suo complesso.	(17) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza ***arreca*** ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che ciò comporta per la società nel suo complesso.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 13
Considerando 18

(18) L'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni intraprese dagli Stati membri nel settore dell'informazione e della prevenzione in materia di droghe,	***soppresso***

completandole e incoraggiando le sinergie.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 14
Considerando 19

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che ***fondamentalmente*** gli Stati membri devono intraprendere con i seguenti mezzi: la diffusione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche; la promozione di un approccio innovativo; la definizione congiunta di priorità; lo sviluppo di reti ***ove necessario***; ***la*** selezione di progetti su scala comunitaria e la motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate. Tali azioni ***dovrebbero*** inoltre ***riguardare*** i bambini e le donne introdotti negli Stati membri con il traffico degli esseri umani.	(19) Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che ***principalmente*** gli Stati membri devono intraprendere con i seguenti mezzi: la diffusione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche; la promozione di un approccio innovativo; la definizione congiunta di priorità; lo sviluppo di reti; ***l'appropriata*** selezione di progetti su scala comunitaria e la motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate. Tali azioni ***riguardano*** inoltre i bambini e le donne introdotti negli Stati membri con il traffico degli esseri umani.

Motivazione

Nei trattati internazionali si conviene che la nozione di "bambino" (o "fanciullo") si riferisce alle persone di età compresa fra 0 e 18 anni, quella di "giovane" alle persone fino a 25 anni di età. [Ndt: questa parte della motivazione si riferisce a una modifica che non concerne la versione italiana].

Inoltre è da considerarsi un obbligo quello di tener conto del problema della violenza e degli abusi contro i bambini e le donne introdotti nell'UE attraverso la tratta di esseri umani.

Emendamento 15
Considerando 21

(21) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne***, prevenire il consumo di droga*** e sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, non possono essere *realizzate* sufficientemente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare alcune informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. A causa della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e della portata o dell'impatto dell'iniziativa, la Comunità può adottare talune misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(21) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, non possono essere *realizzati* sufficientemente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare alcune informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. A causa della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e della portata o dell'impatto dell'iniziativa, la Comunità può adottare talune misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 16
Considerando 23

(23) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.	(23) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato***, nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013 e della procedura di bilancio annuale,*** ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

Motivazione

La dotazione finanziaria del programma fa parte del quadro generale delle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'UE, la cui attuazione si andrà concretizzando nei successivi bilanci annuali.

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione istituisce il programma "Lotta contro la violenza (Daphne) ***e prevenzione e informazione in materia di droga***", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di ***contribuire al rafforzamento dello*** spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	1. La presente decisione istituisce il programma ***specifico*** "Lotta contro la violenza (***che continua le politiche e gli obiettivi istituiti con i programmi*** Daphne ***e Daphne II***)", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di ***offrire ai cittadini europei uno*** spazio di libertà, sicurezza e giustizia***, senza frontiere interne***.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Inoltre occorre indicare che il programma contro la violenza che viene proposto non è che una continuazione dei due programmi precedenti denominati Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008).

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.	2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ***e potrà essere prorogato***.

Motivazione

Essendo prevedibile che i problemi della violenza continueranno a sussistere in futuro, occorre già prevedere in anticipo una futura proroga del programma.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) Contribuire ***alla creazione*** di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la violenza***, prevenendo il consumo di droga e informandone il pubblico***.	a) Contribuire ***al mantenimento e allo sviluppo*** di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ***nella Comunità europea***, combattendo la violenza.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Inoltre occorre essere consapevoli del fatto che la proposta legislativa aiuterà a sviluppare nella Comunità e nell'UE lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che in gran parte è già stato creato.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) Proteggere i cittadini dalla violenza e raggiungere un alto livello di tutela ***sanitaria***, benessere e coesione sociale.	b) Proteggere i cittadini dalla violenza e raggiungere un alto livello di tutela ***della salute fisica e psichica***, benessere e coesione sociale.

Motivazione

Evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa la nozione di "tutela sanitaria".

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) Prevenire e ridurre l'uso della droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 22
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Definizioni

Ai fini del presente programma Daphne, il termine "bambini" (o "fanciulli") comprende gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del bambino.

Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite specificamente per gruppi di destinatari quali ad esempio "adolescenti" (13-18 anni), o persone di età compresa tra i 12 e 25 anni, sono considerati azioni destinate ai soggetti indicati come "giovani".

Motivazione

E' molto importante definire giuridicamente le nozioni di "bambini" e "giovani" conformemente all'"acquis" internazionale in materia.

Emendamento 23
Articolo 3, lettera (a), alinea

(a) Prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne adottando misure preventive e ***sostenendo le*** vittime e ***i*** gruppi a rischio con le seguenti azioni:	(a) Prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne adottando misure preventive e ***di sostegno e fornendo assistenza alle*** vittime e ***ai*** gruppi a rischio con le seguenti azioni:

Motivazione

Si veda l'emendamento proposto al considerando 19. [Ndt: questa motivazione si riferisce a una modifica che non concerne la versione italiana]

Emendamento 24
Articolo 3, lettera (a), trattino 3

	• ***proseguire gli obiettivi e le azioni specifiche dei due programmi Daphne e*** diffondere i risultati ottenuti ***nel loro*** 'ambito**,** , compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parti altri beneficiari o altre zone geografiche;

Motivazione

Occorre indicare che il programma contro la violenza che viene proposto non è che una continuazione dei due programmi precedenti denominati Daphne (2000-2003) e Daphne II (2004-2008).

Emendamento 25
Articolo 3, lettera (a), trattino 4 bis (nuovo)

	• ***elaborare e attuare azioni specifiche destinate ai gruppi a rischio per evitare l'abbandono di neonati .***

Motivazione

Si è verificato con una certa frequenza il caso di persone che, sotto il peso di problemi sociali, psicologici e/o economicii, sono indotte ad abbandonare bambini in tenerissima età. E' necessario creare azioni specifiche volte ad evitare il verificarsi di questi deplorevoli episodi.

Emendamento 26
Articolo 3, lettera (b), trattino 1

• costituire reti multidisciplinari;	• costituire reti multidisciplinari***, in particolare per sostenere le vittime della violenza (sessuale, psicologica o fisica) e i gruppi a rischio***;

Motivazione

E' opportuno descrivere chiaramente il campo di attività di queste reti multidisciplinari.

Emendamento 27
Articolo 3, lettera (b), trattino 3

• sensibilizzare destinatari specifici (come ***gli operatori del settore***) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;	• sensibilizzare *riguardo alla violenza* destinatari specifici***, aumentare la sensibilità di determinate categorie*** (come ***coloro che svolgono specifiche professioni, le autorità competenti e settori sociali specifici***) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

Motivazione

A parte i gruppi a rischio di subire violenza, quali i bambini, i giovani e le donne, le azioni di informazione e sensibilizzazione devono indirizzarsi anche a specifiche professioni quali quelle degli insegnanti, degli educatori, dei medici, di coloro che lavorano a contatto con la gioventù o in campo sociale, degli avvocati, delle autorità di polizia e degli operatori dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 28
Articolo 3, lettera (b), trattino 4

• studiare i fenomeni collegati alla violenza, indagare *ed approfondire* le origini della violenza a tutti i livelli della società;	• studiare i fenomeni collegati alla violenza ***e i possibili metodi per prevenirli***, indagare *e combattere* le origini della violenza a tutti i livelli della società;

Motivazione

E' importante studiare il modo di prevenire le circostanze che generano la violenza.

Emendamento 29
Articolo 3, lettera (b), trattino 5

• ***sensibilizzare il pubblico per i problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale***	***soppresso***

fenomeno.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 30
Articolo 3, lettera (c)

(c) Coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea contro la droga e dei piani d'azione in materia di lotta contro la droga.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 31
Articolo 3, lettera (d)

(d) Controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 32
Articolo 4, lettera (a)

(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e	(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e

riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure	riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, ***comprese le applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici,*** supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

Motivazione

Le applicazioni informatiche, in particolare la creazione di programmi informatici e lo sviluppo concreto di strumenti pedagogici, possono aiutare a sradicare e prevenire la violenza.

Emendamento 33
Articolo 4, lettera (b)

(b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure	((b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri***, e, se del caso, da almeno due Stati membri e uno dei paesi partecipanti quali definiti all'articolo 5,*** conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

Motivazione

I progetti transnazionali, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, potranno essere presentati da due Stati membri e uno dei "paesi partecipanti", intendendo per tali quelli descritti all'articolo 5 della proposta legislativa.

Emendamento 34
Articolo 5, lettera (c)

(c) I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei	(c) I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei

progetti.	progetti***, a condizione che vi siano stanziamenti disponibili nel bilancio comunitario e conformemente alle condizioni e modalità convenute con detti paesi***.

Motivazione

La partecipazione di paesi terzi alle azioni sostenute dal programma sarà sempre subordinata alla disponibilità di stanziamenti in bilancio e soggetta alle condizioni previamente convenute.

Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 1

1. ***Il*** programma ***è destinato a*** tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dalla violenza ***e dal fenomeno del consumo di droga***.	1. ***I destinatari delle azioni previste dal*** programma ***sono*** tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dalla violenza.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Inoltre la frase è stata rielaborata e resa più chiara.

Emendamento 36
Articolo 6, paragrafo 2

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i principali destinatari sono le vittime e i gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la polizia e gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose. Inoltre, è importante prevedere programmi di trattamento sia per le vittime che per gli autori dei reati in questione, allo scopo di prevenire la violenza.	2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i principali destinatari sono le vittime e i gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, ***il personale del servizio di controllo delle frontiere,*** la polizia e gli assistenti sociali, le autorità locali***, regionali*** e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose. Inoltre, è importante prevedere programmi di trattamento sia per le vittime che per gli autori dei reati in questione, allo scopo di prevenire la

violenza.

Motivazione

E' opportuno tener conto della distribuzione territoriale dei poteri in regioni autonome o non autonome di alcuni Stati della Comunità.

Inoltre non si può omettere di menzionare specificamente la particolare attenzione che va prestata alle importanti funzioni svolte dai servizi di controllo delle persone alle frontiere degli Stati membri.

Emendamento 37
Articolo 6, paragrafo 3

3. Per quanto riguarda la droga i gruppi a rischio che vanno considerati come destinatari sono i giovani, i gruppi vulnerabili e le popolazioni dei quartieri problematici. Altri destinatari sono, tra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.	***soppresso***

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 38
Articolo 7

L'accesso a questo programma è aperto alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, o a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di	L'accesso a questo programma è aperto alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, o a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di

atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza. ***Il programma è inoltre aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a informare e a prevenire il consumo di droga.***	atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Emendamento 39
Articolo 9, paragrafo 1

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.	11. La Commissione ***è responsabile della gestione e attuazione del presente programma e*** attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Motivazione

Non si può non menzionare il fatto che la Commissione è la responsabile dell'esecuzione del programma.

Emendamento 40
Articolo 9, paragrafo 4, alinea

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni ***alle*** azioni ***tengono conto, tra l'altro, dei*** seguenti criteri:	4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni ***servono per scegliere le*** azioni ***che meglio soddisfano i*** seguenti criteri:

Motivazione

La Commissione deve concedere le sovvenzioni in maniera obiettiva a quelle tra le azioni proposte che, sulla base di elementi probanti, soddisfano meglio i criteri di selezioni precedentemente stabiliti.

Emendamento 41
Articolo 9, paragrafo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) dimensione europea;

Motivazione

Un criterio importante di cui si deve tener conto al momento di dare la precedenza ad un'azione proposta rispetto ad un'altra dev'essere la "scala o dimensione europea" dell'azione stessa.

Emendamento 42
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b bis) (nuova)

b bis) capacità dell'organizzatore di eseguire l'azione;

Motivazione

Un criterio importante dev'essere l'esame imparziale delle reali possibilità che l'organizzatore ha di condurre in porto l'azione proposta nel suo progetto.

Emendamento 43
Articolo 9, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

d bis) complementarità con azioni previste in altri progetti precedenti in fase di esecuzione attuale o futura.

Motivazione

Si deve tener conto anche di questo criterio di complementarità con altre azioni già in corso di svolgimento o di cui è previsto lo svolgimento in futuro.

Emendamento 44
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato 'comitato'.	1. La Commissione è assistita da un comitato ***consultivo*** composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato 'comitato'***, che opera in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima***.

Motivazione

Fra i tipi di comitato previsti dalla decisione 1999/468/CE ("consultivo", "di gestione" e di "regolamentazione"), quello a cui si riferisce questa proposta legislativa è il comitato di tipo "consultivo".

Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.	***soppresso***

Motivazione

Coerenza con le modifiche proposte ai paragrafi 1 e 3 di questo articolo 10.

Emendamento 46
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.	3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno***, su proposta del presidente e conformemente al disposto dell'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.***

Motivazione

Si deve precisare che la regolamentazione specifica relativa al regolamento interno di funzionamento del comitato figura all'articolo 7 della decisione .

Emendamento 47
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La Commissione può invitare rappresentanti dei paesi partecipanti a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Motivazione

E' opportuno prevedere che la Commissione possa organizzare riunioni informative con i rappresentanti dei paesi partecipanti al programma, poiché essi non fanno parte del comitato e non conoscono direttamente il risultato delle sue deliberazioni.

Emendamento 48
Articolo 12, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del ***presente strumento*** è pari a ***138,2 milioni*** di euro per il periodo indicato all'articolo 1.	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del ***programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne)"*** è pari a ***115,87 milioni*** di euro per il periodo indicato all'articolo 1.

Motivazione

In coerenza con la modifica proposta riguardo al titolo della proposta legislativa, e nel rispetto delle prospettive finanziarie, sarebbe necessario dedurre dall'importo globale del programma, che è pari a 138,2 milioni di euro, la somma corrispondente alle spese derivanti dalle azioni relative alla prevenzione e informazione in materia di droga, che ammontano a 22,330 milioni di euro.

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 2

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti ***disponibili*** per ciascun esercizio ***nei limiti delle*** prospettive finanziarie.	2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per ciascun esercizio ***in accordo con le*** prospettive finanziarie.

Motivazione

Il contenuto del testo è stato meglio precisato.

Emendamento 50
Articolo 15, paragrafo 2

2. La Commissione garantisce una valutazione ***periodica***, indipendente ed esterna del programma.	2. La Commissione garantisce una valutazione ***con frequenza biennale***, indipendente ed esterna***, in relazione con il gestore, in merito all'efficienza e all'efficacia*** del programma.

Motivazione

Si deve effettuare ogni due anni un controllo esterno dell'efficienza del programma, che serva di base per adottare le misure che risultino opportune.

Emendamento 51
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. La Commissione, al termine dell'esecuzione dei progetti, valuta il modo in cui essi sono stati condotti e l'impatto della loro realizzazione, al fine di valutare in che misura gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

Motivazione

La Commissione deve valutare i risultati raggiunti nell'esecuzione dei progetti in relazione agli obiettivi proposti.

Emendamento 52
Articolo 15, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

	-a) una relazione annuale sull'attuazione del programma, che è presentata nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è accompagnata dall'elenco dei progetti e delle azioni sovvenzionati;

Motivazione

La Commissione deve riferire annualmente sull'attuazione del programma.

Emendamento 53
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

b) una comunicazione ***sulla continuazione del*** presente programma, entro il 30 agosto 2012;	b) una comunicazione ***sull'opportunità di continuare e adeguare il*** presente programma, entro il 30 agosto 2012;

Motivazione

La comunicazione non deve limitarsi a valutare la necessità di prorogare la durata del programma, ma deve anche proporre gli adeguamenti necessari, alla luce dei risultati ottenuti e delle necessità e degli obiettivi futuri.

Emendamento 54
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.	c) ***allo scadere del periodo di applicazione del programma,*** una relazione ***dettagliata*** di valutazione ex post ***sull'attuazione e i risultati del medesimo***, entro il 31 dicembre

2014.

Motivazione

E' indispensabile realizzare una valutazione finale dei risultati raggiunti durante tutto il periodo di applicazione del programma.